



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 3 del 01/03/2019

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Le novità del Decreto Semplificazioni</u> 1. <u>Limiti per l'applicabilità della mini-Ires agli Enti non commerciali</u> 2. <u>Ripristino dell'aliquota agevolata Ires per gli Enti senza scopo di lucro</u> 3. <u>Definizione agevolata per i tributi relativi a risorse proprie UE</u> 4. <u>Riapertura dei termini per la Rottamazione ter</u> 5. <u>Saldo/stralcio somme iscritte a ruolo e Rottamazione ter</u> 6. <u>Soppressione libro unico del lavoro telematico</u> 7. <u>Atto costitutivo SPA</u> 8. <u>Start up innovative, PMI innovative e incubatori certificati</u> 9. <u>SRL semplificata</u> 10. <u>Fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie</u>	Tutti
2. <u>Il nuovo Regime Forfettario</u>	Soggetti con partita IVA
3. <u>Chiarimenti in tema di detraibilità IVA</u>	Soggetti con partita IVA

Le novità del Decreto Semplificazioni

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 febbraio 2019 la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, che ha introdotto alcune novità e modifiche in materia fiscale, riassunte di seguito per punti.

1.1. LIMITI PER L' APPLICABILITA' DELLA MINI IRES AGLI ENTI NON COMMERCIALI

Gli Enti senza scopo di lucro che già beneficiano della riduzione del 50% dell'aliquota IRES non possono usufruire anche della cosiddetta "mini-Ires" introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.

1.2. RIPRISTINO DELL' ALIQUOTA AGEVOLATA IRES PER GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Rimane in vigore l'aliquota agevolata IRES del 12% per i seguenti enti dotati di personalità giuridica:

- enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

L'abrogazione di tale agevolazione, prevista dalla Legge Finanziaria 2019, è stata subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

1.3. DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I TRIBUTI RELATIVI A RISORSE PROPRIE UE

Cambiano le date per la definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 relative alle **risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi)** e all'**IVA riscossa all'importazione**. Il versamento di quanto dovuto dovrà avvenire alle seguenti **nuove scadenze**: I rata o unica soluzione entro il 30 settembre 2019; II rata entro il 30 novembre 2019; rate successive entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

1.4. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE TER

I debiti relativi ai carichi dei soggetti che hanno aderito alla rottamazione- bis ma non hanno effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute entro il 7/12/2018, in precedenza non ammessi alla "rottamazione-ter", possono invece ora essere definiti:

- in un'unica soluzione entro il 31/07/2019;
- in un numero massimo di 10 rate di pari importo da versare alle seguenti scadenze:

Prima rata	Entro il 31/07/2019
Seconda rata	Entro il 30/11/2019
Rate successive	Entro il 28/02/2020, 31/05/2020, 31/07/2020, 30/11/2020 e 2021

1.5. SALDO/STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO E ROTTAMAZIONE TER

La Legge di bilancio 2019 ha previsto, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE inferiore a euro 20.000), la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi.

In caso di mancanza dei requisiti previsti ovvero qualora la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi al saldo e stralcio, i debiti delle persone fisiche sono automaticamente inclusi nella "rottamazione-ter" (se rientrano tra quelli definibili) e le somme dovute sono ripartite in 17 rate. Per questa tipologia di definizione, il Decreto semplificazioni ha modificato le scadenze delle rate, che ora risultano dovute secondo le seguenti scadenze:

Prima rata pari al 30%	Entro il 30/11/2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno

Viene infine previsto che, limitatamente ai debiti per i quali non è stato effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 7/12/2018 e in caso di impossibilità di estinguere il debito con la definizione saldo/stralcio (mancanza di requisiti/debiti diversi da quelli ammessi), l'ammontare delle somme dovute è ripartito in 9 rate così suddivise:

Prima rata pari al 30%	Entro il 30/11/2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	Per il 2020 e 2021: entro il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno

1.6. SOPPRESSIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO TELEMATICO

È abrogato l'art. 15 del D.Lgs. 151/2015, che prevedeva dal 1° gennaio 2019 la **conservazione del libro unico sul lavoro in modalità telematica** presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

1.7. ATTO COSTITUTIVO SPA

Il **termine** entro il quale il **notaio ha l'obbligo di depositare presso il Registro delle Imprese** l'atto costitutivo delle SPA è **ridotto da 20 a 10 giorni** dalla data del ricevimento dello stesso.

1.8. START UP INNOVATIVE, PMI INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

Sono state apportate modifiche all'art. 25 del DL 179/2012, in particolare:

- è **soppresso l'obbligo di aggiornare con cadenza semestrale** le informazioni di cui all'art. 25 commi 12 e 13 del DL 179/2012. Tali informazioni devono essere invece riportate in sede di iscrizione nella sezione speciale del registro imprese nella piattaforma informatica **startup.registroimprese.it**, aggiornandole o confermandole **almeno una volta all'anno**;

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- è modificato il comma 15 prevedendo che in caso di **approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio ex art. 2364 cc, gli amministratori abbiano **tempo 7 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, in luogo degli ordinari 6 mesi, per **attestare il mantenimento dei requisiti** costitutivi della start up innovativa/incubatore certificato.

1.9. SRL SEMPLIFICATA

L'atto di scioglimento e messa in liquidazione delle SRL semplificate può essere redatto, oltre che con **atto pubblico**, mediante **sottoscrizione con firma elettronica/digitale**. In quest'ultimo caso è redatto sulla base di un modello adottato con Decreto Ministeriale e trasmesso al registro delle imprese.

1.10. FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

La Legge Finanziaria 2019 ha previsto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al suddetto sistema.

Il Decreto semplificazioni ha previsto che tale disposizione è applicabile **a tutte le fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, anche se non trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria**.

2. IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

Per effetto della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), sono stati **modificati i requisiti per accedere al regime forfettario**. A decorrere dal 2019 l'accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell'anno precedente che viene **incrementato a 65.000 euro**, per tutte le attività; sono abrogati, invece, i limiti alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali. Tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019.

Vengono **modificate inoltre alcune condizioni ostative al regime forfettario**, in particolare non potranno accedere all'agevolazione i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 - **Partecipazione** in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
 - **Controllo, diretto o indiretto**, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
- Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta** o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Le predette cause ostative devono essere verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.

Il regime **non ha limiti di durata** e l'eventuale fuoriuscita per perdita dei requisiti o sussistenza di una condizione ostativa decorre sempre dall'anno successivo. Il regime forfettario è applicato ai soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla norma istitutiva, tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime.

3. CHIARIMENTI IN TEMA DI DETRAIBILITA' IVA

Come noto, il diritto alla detrazione IVA è stato recentemente oggetto di importanti modifiche normative (vedi [Comunicazione 3/2018](#) e [Comunicazione 17/2018](#)).

Attualmente quinti, tale diritto, può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i seguenti requisiti:

- **Presupposto sostanziale: effettuazione dell'operazione**
- **Presupposto formale: possesso della fattura d'acquisto**

Inoltre, il Collegato alla Finanziaria 2019, ha stabilito che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture **ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, ad eccezione delle fatture ricevute nell'anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione (operazioni c.d. a **cavallo d'anno**).

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dunque, vista anche l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, riteniamo utile fornire ai Cliente un breve schema riassuntivo con alcuni esempi operativi per i soggetti IVA mensili:

Effettuazione dell'operazione	Ricezione fattura	Registrazione	Liquidazione
dicembre 2018	dicembre 2018	dicembre 2018	16/01/2019
dicembre 2018	7 gennaio 2019	gennaio 2019	16/02/2019
dicembre 2018	dicembre 2018	febbraio 2019	Dichiarazione IVA 2018
gennaio 2019	7 febbraio 2019	15 febbraio 2019	16/02/2019

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati